DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2000

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2001

[notificata con il numero C(2000) 3639]

(2000/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [2], in particolare gli articoli 24, 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2) Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione delle suddette malattie e la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi paesi.

(3) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [4].

(4) I programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2001, quale fissato dalla decisione 2000/640/CE della Commissione [5].

(5) Data l'importanza dei programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi sostenuti dagli Stati membri interessati per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(7) Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano applicate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste.

(8) L'approvazione di alcuni di questi programmi non pregiudica una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(9) Le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Indice

Capitolo I	Rabbia	Articoli da 1 a 7
Capitolo II	Brucellosi bovina	Articoli da 8 a 14
Capitolo III	Tubercolosi bovina	Articoli da 15 a 20
Capitolo IV	Leucosi bovina enzootica	Articoli 21 e 22
Capitolo V	Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Articolo 23
Capitolo VI	Brucellosi ovi-caprina	Articoli da 24 a 28
Capitolo VII	Malattia del trotto (scrapie)	Articoli da 29 a 37
Capitolo VIII	Salmonella del pollame	Articoli da 38 a 40
Capitolo IX	ASF/CSF, SVD	Articoli da 41 a 44
Capitolo X	Malattia di Aujeszky	Articolo 45
Capitolo XI	Disposizioni finali	Articoli da 46 a 50

[1] GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[3] GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.
[4] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
[5] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 56.

CAPITOLO I

Rabbia

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Austria, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Belgio, sino ad un importo massimo di 160 000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Finlandia, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Francia, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Germania, sino ad un importo massimo di 1 800 000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Italia, sino ad un importo massimo di 15 000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR.

CAPITOLO II

Brucellosi bovina

Articolo 8

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 500 000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 500 000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 5 000 000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 500 000 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 200 000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 900 000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito/Irlanda del Nord è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute nel Regno Unito/Irlanda del Nord per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 700 000 EUR.

CAPITOLO III

Tubercolosi bovina

Articolo 15

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 16

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per l'acquisto della tubercolina, sino ad un importo massimo di 770 000 EUR.

Articolo 17

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 700 000 EUR.

Articolo 18

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 19

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 5 800 000 EUR.

Articolo 20

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito/Irlanda del Nord è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute nel Regno Unito/Irlanda del Nord per l'acquisto della tubercolina, sino ad un importo massimo di 65 000 EUR.

CAPITOLO IV

Leucosi enzootica bovina

Articolo 21

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 22

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di EUR.

CAPITOLO V

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 110 000 EUR.

CAPITOLO VI

Brucellosi ovi-caprina

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi di laboratorio e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 350 000 EUR.

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia, sino ad un importo massimo di 900 000 EUR, per:

— l'acquisto di vaccino,

— le analisi di laboratorio,

— la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma,

— il risarcimento dei proprietari degli animali macellati.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino in Sicilia e per le analisi di laboratorio e per risarcire i proprietari degli animali macellati nell'interno territorio italiano, sino ad un importo massimo di 2 500 000 EUR.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi di laboratorio e l'acquisto di vaccino e di quelle sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di EUR.

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 5 700 000 EUR.

Articolo 28 bis

Nell'ambito dei programmi di cui agli articoli da 24 a 28, le spese per le analisi di laboratorio sono rimborsate fino a 0,3 EUR per prova del rosa bengala, 0,6 EUR per prova di fissazione del complemento e 0,1 EUR per dose di vaccino.

CAPITOLO VII

Malattia del trotto (scrapie)

Articolo 29

1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi sostenute in Austria, sino ad un importo massimo di 5 000 EUR.

Articolo 30

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Belgio per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 31

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 32

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Grecia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 33

1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per le analisi di campioni aleatori prelevati alla macellazione sulle pecore più vecchie, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 34

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 35

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le analisi di campioni prelevati da arieti per test di caratterizzazione genetica, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 36

1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi sostenute in Spagna, sino ad un importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 37

Le spese per le analisi effettuate nell'ambito dei programmi di cui agli articoli da 29 a 33 sono rimborsate fino a 10 EUR per test di caratterizzazione genetica, 15 EUR per test istopatologico, 15 EUR per test immunoistochimico e 15 EUR per test ELISA. Le spese per le analisi di campioni nel quadro dell'articolo 6, lettera b), della direttiva 91/68/CEE del Consiglio [1] non sono rimborsate.

CAPITOLO VIII

Salmonella del pollame

Articolo 38

1. È approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001 il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR, per compensare:

— secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

— la distruzione delle uova da cova incubate,

— secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 39

1. È approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001 il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR, per compensare:

— secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

— la distruzione delle uova da cova incubate,

— secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 40

1. È approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001 il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di EUR, per compensare:

— secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

— la distruzione delle uova da cova incubate,

— secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

CAPITOLO IX

Peste suina africana/classica, malattia vescicolare dei suini

Articolo 41

1. Il programma di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio sui suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali sostenute in Germania, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di EUR.

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

Articolo 42

1. Il programma di eradicazione della peste suina africana/classica presentato dall'Italia/Sardegna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini macellati, sino ad un importo massimo di 350 000 EUR.

Articolo 43

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini e della peste suina classica presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini sieropositivi macellati, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 44

1. Il programma di eradicazione della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio di suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali sostenute nel Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 30 000 EUR.

CAPITOLO X

Malattia di Aujeszky

Articolo 45

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Belgio, limitatamente a 1,25 EUR per esame e fino ad un importo massimo di 950 000 EUR.

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

Articolo 46

Il contributo finanziario della Comunità per il risarcimento dei proprietari degli animali macellati ammonta:

a) fino a 300 EUR per i bovini e a 40 EUR per gli ovini e i caprini relativamente all'indennizzo medio versato per tutti gli animali della specie calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro;

b) fino a 1 000 EUR per bovino e a 100 EUR per ovino o caprino relativamente all'indennizzo versato per ciascun animale.

Articolo 47

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 7 viene concesso a condizione che:

a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1º gennaio 2001 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) venga inviata alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, al più tardi quattro settimane dopo la fine di ogni periodo considerato;

c) venga inviata, entro il 1º giugno 2002, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001;

d) il programma venga applicato in maniera efficace;

nonché a condizione che sia rispettata la normativa veterinaria della Comunità.

Articolo 48

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 8 a 39 viene concesso a condizione che:

a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1º gennaio 2001 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) venga inviata alla Commissione una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, al più tardi quattro settimane dopo la fine di ogni periodo considerato;

c) venga inviata, entro il 1º giugno 2002, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001;

d) il programma venga applicato in maniera efficace;

nonché a condizione che sia rispettata la normativa veterinaria della Comunità.

Articolo 49

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2001.

Articolo 50

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione